**Rep.**

**CONTRATTO PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA**

**stipulato tra**

“**Comune di Montedinove** “, con sede legale a I-63034 Montedinove (AP), in via Roma 2, codice fiscale e P.IVA 00360220446, qui rappresentata dal Sig. Antonio Del Duca, nato a Montedinove (AP) il 28.09.1957, codice fiscale DLDNTN57P28F487S (di seguito anche denominato “VENDITORE”),

**e**

**“Alperia Trading SRL“**, con sede in I-39100 Bolzano (BZ), via Dodiciville 8, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Bolzano 03008510210, rappresentata dal Direttore Generale e legale rappresentante Andrea Lanzingher, nato a Bolzano (BZ) il 31 marzo 1969, codice fiscale LNZNDR69C31A952K (di seguito anche denominata “ACQUIRENTE”)

**Premesso, che**

1. il VENDITORE gestisce l’impianto di cui all’allegato C (di seguito anche denominato “CENTRALE”);
2. la CENTRALE consiste in un impianto da fonte rinnvoabile;
3. la produzione effettiva della CENTRALE (di seguito anche denominata „QUANTITATIVI DI PRODUZIONE“) corrisponde alla quantità di energia misurata al punto di consegna di cui all’allegato C;
4. la stima dei QUANTITATIVI DI PRODUZIONE annua è indicata nell’allegato C;
5. con il presente contratto le parti intendono perfezionare la vendita dei QUANTITATIVI DI ENERGIA da parte del VENDITORE all’ACQUIRENTE.

**Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:**

Art. 1 - Art. 1 - Premesse ed allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte essenziale, integrante e indivisibile del presente contratto.
2. Le Parti dichiarano espressamente di aver preso conoscenza e di approvare l’allegato A (“Condizioni generali di fornitura”), B (“Condizioni economiche di fornitura”) nonché l’allegato C (“Impianto/i”). I suddetti allegati vengono sottoscritti da entrambe le Parti in segno di approvazione ed allegati al presente contratto.

Art. 2 - Durata del contratto

1. Il presente contratto è efficace e vincolante per le Parti a far data dalle ore 00:00 del 01.01.2020, e resterà in vigore fino alle ore 24.00 del 31.12.2020. Si esclude la possibilità del rinnovo tacito del presente contratto. Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto a mezzo raccomandata A/R o posta certificata (PEC), con termine di preavviso di 2 mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 3 - Comunicazioni

1. Ogni comunicazione tra le Parti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente contratto, deve avvenire per iscritto al seguente indirizzo:

|  |  |
| --- | --- |
| Per il VENDITORE:Comune di MontedinoveVia Roma 2I – 63039 Montedinove (AP) | Per l‘ACQUIRENTE:Alperia Trading SRLVia M. C.-Gamper-9I-39100 Bolzano (BZ)E-Mail: settlement@alperia.eu |

**Referente contratto**

Att.ne : Sig.ra Laura Giovannelli

Tel. 0471 057218 – 0471 057202

Mail: office@wattservice.eu

Pec Mail: watt\_support@legalmail.it

Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all’indirizzo del destinatario.

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso ed a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986. Il relativo onere è a carico della parte che con il proprio comportamento renda necessaria la registrazione. La firma del presente accordo costituisce piena ed esplicita accettazione di tutte le clausole contrattuali in esso previste, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile.

Il presente documento informatico viene sottoscritto dalle parti con firma ditigale ai sensi del D.P.R. 445/200 e dal D.lgs. 82/2005 e smi.

Trattato, letto ed approvato.

Montedinove, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**COMUNE DI MONTEDINOVE ALPERIA TRADING SRL**

 Antonio Del Duca Andrea Lanzingher

 Venditore Acquirente

F.to digitalmente F.to digitalmente

|  |  |
| --- | --- |
|   |  |

Il VENDITORE dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. e la disposizione 11.2 dell’allegato A (“Foro competente è quello di Bolzano“).

Montedinove, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**COMUNE DI MONTEDINOVE ALPERIA TRADING SRL**

 Antonio Del Duca Andrea Lanzingher

 Venditore Acquirente

F.to digitalmente F.to digitalmente

**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA**

**ALLEGATO A**

1. Definizioni
	1. AEEG: Autorità per l’energia elettrica e il gas.
	2. TERNA (“TERNA S.p.A. – Rete Elettrica Nazionale”): società responsabile della trasmissione dell’energia e della gestione della Rete Elettrica Nazionale.
	3. AU: (“Acquirente Unico S.p.A.”): società con il compito di acquistare energia elettrica e di cederla ai distributori o alle imprese di vendita al dettaglio, per la fornitura ai quei clienti che non acquistano sul mercato libero.
	4. Distributore: soggetto responsabile della gestione e dell’amministrazione della rete di distribuzione in conformità all’art. 9 del decreto legislativo del 16 marzo 1999, n. 79.
	5. F1, F2, F3: fasce orarie come definite della delibera n.156/07 dell' AEEG e successive integrazioni e modificazioni.
	6. Peak: fascia oraria, che comprende tutte le ore tra le ore 08.00 e le ore 20.00 dal lunedì al venerdì.
	7. Off Peak: fascia oraria, che comprende tutte le ore, ad esclusione di quelle ore, che sono comprese nella fascia oraria Peak.
2. Oggetto
	1. Il presente contratto regola la vendita ovvero la fornitura dei QUANTITATIVI DI ENERGIA all’ ACQUIRENTE alle condizioni di cui al presente contratto.
3. Quantitativi di energia
	1. Il VENDITORE si impegna a fornire all’ ACQUIRENTE, durante il periodo contrattuale, i QUANTITATIVI DI ENERGIA elettrica, alle medesime condizioni previste dal contratto. L’ACQUIRENTE si impegna ad acquistare, i QUANTITATIVI DI ENERGIA prelevati durante il periodo contrattuale alle medesime condizioni previste dal contratto.
4. Punto di consegna
	1. La fornitura dell’energia elettrica avviene tramite la consegna dei QUANTITATIVI DI ENERGIA presso i punti di consegna di cui all’articolo 10 comma 1 fino a 4 della delibera 111/06 dell’AEEG, indicati nell’allegato C con il relativo numero di matricola.
5. Gruppi di misura
	1. I gruppi di misura devono corrispondere alle norme vigenti. Qualora la rilevazione effettuata dai gruppi di misura dovesse risultare imprecisa, la quantità di energia fornita viene ricalcolata in base al fattore errore riscontrato, che avverrà retroattivamente dalla data, se determinabile, della avvenuta irregolarità, in caso contrario dal mese in cui è stata fatta l’ultima verifica dei gruppi di misura. Qualora le irregolarità dovessero essere talmente grandi da non rendere possibile un ricalcolo, la quantità di energia fornita sarà dedotta sulla base del confronto con la quantità d’Energia consumata relativa ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo. Il VENDITORE si impegna a tenere indenne e manlevato l’ACQUIRENTE da ogni vizio di esercizio ed errori dei gruppi di misura così come da ogni vizio derivante da operazioni condotte sui gruppi di misura. Il VENDITORE si impegna a consegnare i dati di misurazione all’ACQUIRENTE al massimo 10 (dieci) giorni dopo il mese di competenza. I dati di misurazione devono corrispondere con quelli forniti a TERNA. La fatturazione avviene, in ogni caso, sulla base dei dati di misura forniti a TERNA. Nel caso in cui i contatori presenti nella CENTRALE siano dotati di telelettura, il VENDITORE, a seconda delle possibilità, si impegna a fornire all’ACQUIRENTE un accesso diretto a tali dati.
6. Contratto di dispacciamento in immissione
	1. L’ACQUIRENTE compirà, su richiesta del VENDITORE, le formalità necessarie per la conclusione del contratto di dispacciamento con TERNA. A tal fine il VENDITORE si impegna a conferire all’ACQUIRENTE mandato senza rappresentanza ai sensi dell’art. 1705 c.c. Il VENDITORE si impegna inoltre a mettere a disposizione dell’ACQUIRENTE ed a firmare tutti i documenti necessari alla conclusione del contratto di dispacciamento nonché a supportare, nel miglior modo possibile, l’ACQUIRENTE durante l’esecuzione del contratto di dispacciamento in oggetto. L’ACQUIRENTE si impegna da parte sua, secondo la normativa vigente, a sottoscrivere e dare esecuzione al contratto di dispacciamento con TERNA, in nome proprio o di terzi da lui designati.
7. Forza Maggiore
	1. Per Forza Maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato impossibile impedire usando la dovuta diligenza applicabile in condizioni o circostanze simili, e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte l’adempimento delle obbligazioni di cui al Contratto
	2. Qualora una delle Parti non sia in grado di adempiere ad una o più delle obbligazioni contrattualmente assunte a causa di Forza Maggiore, il Contratto rimarrà efficace e la Parte affetta dalla Forza Maggiore non sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste a suo carico ai sensi del presente Contratto per tutto il tempo e nella misura in cui l adempimento delle obbligazioni a suo carico sia reso impossibile dalla Forza Maggiore, sempre che:
		* comunichi, rispettivamente, la Forza Maggiore e ne fornisca i dettagli all'altra Parte nel tempo più breve possibile;
		* compia ogni tentativo per porre rimedio alla sua incapacità di adempiere per minimizzare le perdite proprie e dell’altra Parte;
		* invii regolarmente all’altra Parte comunicazioni in relazione alle azioni e piani di azione di cui al precedente punto (ii);
		* comunichi tempestivamente all’altra Parte la cessazione della Forza Maggiore
	3. La Parte non affetta dall’evento di Forza Maggiore avrà il diritto di sospendere l’ adempimento degli obblighi su di essa gravanti nella stessa misura in cui gli obblighi gravanti sulla Parte affetta dall’ evento di Forza Maggiore non siano adempiuti a causa dello stesso.
	4. Ai sensi del Contratto i casi di Forza Maggiore includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti tecnici o fisici di carattere straordinario al sistema di trasmissione dell’ energia elettrica, guasti conclamati alla rete di interconnessione nazionale ed internazionale, regolamenti o ingiunzioni di enti e/o autorità competenti, modifiche normative, scioperi generali, sabotaggi, guerre, terremoti, frane, slavine, inondazioni o altre calamità naturali e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle Parti.
	5. La Parte affetta da Forza Maggiore sarà tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per minimizzarne gli effetti sul presente Contratto. Dalla data di ricezione della comunicazione della Forza Maggiore di cui al punto (i), le Parti saranno tenute ad incontrarsi per definire la migliore soluzione per minimizzare i danni per entrambe individuando, se possibile, nuove condizioni di somministrazione per il periodo di durata della Forza Maggiore fino al ripristino della situazione di normalità.
8. Cessione del contratto
	1. La cessione del presente CONTRATTO da parte di una delle parti, può avvenire solo con il consenso scritto dell’altra parte.
9. Risoluzione del contratto
	1. Ciascuna delle parti ha la facoltà di risolvere il contratto, con efficacia immediata, mediante comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata all'altra parte, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni;
		* impossibilità di procedere alla somministrazione di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica non imputabili al VENDITORE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del VENDITORE nei confronti del ACQUIRENTE;
		* inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di reclamo;
		* inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione;
		* insolvenza o iscrizione di una delle parti nel registro dei protesti.
	2. La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo i diritti e doveri delle parti maturati fino alla risoluzione del contratto, nonché le conseguenze che derivano dalle responsabilità dell’autore e quindi anche gli eventuali risarcimenti a norma di legge.
	3. Se la situazione energetico-economica o le tariffe dei parametri di riferimento più importanti, sulle quali si fonda il presente contratto, dovessero in seguito alla stipulazione dello stesso, a causa di disposizioni dello Stato Italiano, della Comunità Europea o dell’AEEG, essere abrogate o dovessero subire variazioni tali da gravare eccessivamente sull’equilibrio economico di una delle parti oppure le condizioni contrattuali concordate vigenti non potessero più essere adempiute da una delle parti, quest’ultima ha il diritto di richiedere, mediante richiesta scritta all’altra parte una revisione immediata del contratto al fine di adattare mediante la stessa le condizioni contrattuali e/o i prezzi.
	4. Se entro un mese dal ricevimento della domanda, nonostante trattative, non dovessero essere trovati degli accordi, le parti sono autorizzate a risolvere il contratto con decorrenza dal 60esimo giorno dall’avvenuto ricevimento della richiesta.
10. Riservatezza dei dati
	1. Le parti contrattuali si impegnano reciprocamente alla riservatezza dei dati tecnici, societari e economico-industriali relativi al presente contratto. Le parti si impegnano a non devolvere a terzi le informazioni inerenti il contratto durante e dopo la fine del periodo contrattuale.
11. Disposizioni finali
	1. Il presente contratto è soggetto esclusivamente alla legge italiana. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente contratto si applicano, dove non in contrasto, le disposizioni di cui alle delibere dell’AEEG nonché alle disposizioni del c.c..
	2. Il foro competente è quello di Bolzano.
	3. Il presente contratto sostituisce ogni accordo scritto ed orale intercorso tra le parti in ordine all’oggetto del contratto e rappresenta esclusivamente gli obblighi reciproci delle parti.
	4. Se alcune condizioni del presente contratto dovessero risultare parzialmente o totalmente prive di efficacia, l’efficacia delle restanti condizioni o parte delle medesime rimane invariata. Le parti contrattuali sostituiranno le condizioni prive di efficacia oppure le parti di esse inefficaci con una clausola, la quale per risultato corrisponde al meglio alla volontà giuridica ed economica della parti contrattuali. Tutte le modifiche ed i supplementi a questo contratto, compreso la modifica di tale clausola, che prevede la forma scritta, necessitano a pena di nullità della forma scritta.
12. Consenso al trattamento dei dati personali
	1. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti contrattuali danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento dei dati personali che derivi dall'esecuzione del presente contratto verrà effettuato unicamente per finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA**

**ALLEGATO B**

1. Prezzo dell’energia
	1. L’ACQUIRENTE corrisponde al VENDITORE per la fornitura dei QUANTITATIVI DI ENERGIA nel periodo contrattuale e nella rispettiva fascia oraria il prezzo di seguito indicato:

**55,80 [EUR/MWh] CNord**

* 1. Il prezzo sopra citato contiene i costi/benefici dei CCT (corrispettivi per l’ assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto) secondo l’ art. 43 del. AEEGSI 111/06.
	2. Il prezzo indicato verrà applicato sull’energia immessa in rete. Le perdite di rete come definite da Terna nel Testo Integrato Settlement (TIS), art. 76.1 Tabella 4 sono incluse nel prezzo.
	3. Il suddetto prezzo al netto dell’iva è espresso in €/MWh ed è valido per tutto il periodo di fornitura.
1. Corrispettivi ed oneri
	1. L’energia consegnata presso il punto di consegna è soggetta alle disposizioni previste per il dispacciamento ed il trasporto. Tutti i corrispettivi e gli oneri connessi al dispacciamento ed il trasporto sono a carico dell’ACQUIRENTE e sono compresi nel prezzo suindicato. In particolare trattasi dei seguenti corrispettivi:
		* Corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per i produttori di energia elettrica come da art. 16, allegato A della delibera AEEG n. 348/07;
		* Eventuali Corrispettivi per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni e di prelievi come da art. 36, allegato A della delibera AEEG n. 111/06;
		* Corrispettivi di sbilanciamento effettivo come da art. 40, allegato A della delibera AEEG n. 111/06 e successive modifiche.
2. Fatturazione
	1. Il VENDITORE emette le fatture con cadenza mensile. Le fatture sono soggette ad IVA. L’ACQUIRENTE si impegna a pagare le fatture entro 30 (trenta) giorni dalla data emissione della fattura.
3. Ritardato pagamento
	1. In caso di ritardato pagamento, vengono applicati agli importi fatturati gli interessi ai sensi del decreto legislativo del 09 ottobre 2002, n. 231.

**IMPIANTO/I**

**ALLEGATO C**

1. Società di produzione e centrali

Denominazione impianto: **Montedinove Area 1**

Cod. SAPR: **IM\_0502925**

Stima prod. annua: **1.000** MWh

Denominazione impianto: **Montedinove Area 5**

Cod. SAPR: **IM\_0503017**

Stima prod. annua: **900** MWh

Denominazione impianto: **Montedinove Area 7**

Cod. SAPR: **IM\_0503100**

Stima prod. annua: **1.000** MWh